

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

**recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in seguito alla firma degli accordi di associazione con la Romania e la Bulgaria, il Consiglio ha esteso a questi due paesi il regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi già applicabile ad altri paesi dell'Europa orientale; che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1988/93, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia<sup>(2)</sup>, onde istituire con un nuovo testo il regime applicabile a tutti i paesi dell'Europa orientale interessati; che occorre trarne le conseguenze per quanto concerne le modalità d'applicazione;

considerando che in seguito all'estensione del regime del prezzo minimo a un nuovo prodotto, segnatamente le fragole fresche destinate alla trasformazione, è opportuno anticipare al 1° maggio la data di inizio della campagna di commercializzazione, che si concluderà quindi il 30 aprile;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1988/93 definisce gli elementi di cui va tenuto conto per fissare il prezzo minimo all'importazione; che occorre precisare taluni di questi elementi;

considerando che, ai sensi degli accordi di associazione conclusi con l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Romania e la Bulgaria, il rispetto di questi prezzi dev'essere periodicamente in riferimento a determinati criteri; che è opportuno evitare che i prezzi all'importazione subiscano cali eccessivi, predisponendo all'uopo provvedimenti intesi a garantire il rispetto del prezzo minimo all'importazione;

considerando che è opportuno, sulla base degli elementi contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE)

n. 1988/93 e precisati dal presente regolamento, fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1993-94 per i prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della determinazione del prezzo minimo all'importazione, s'intende per:

- prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati dai paesi terzi in oggetto: la media ponderata di tali prezzi nei tre anni precedenti;
- andamento generale del mercato comunitario: l'andamento delle quote di mercato dei prodotti comunitari e di quelli importati, nonché le variazioni dell'impiego delle diverse presentazioni di uno stesso prodotto.

*Articolo 2*

Il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascun prodotto viene controllato conformemente al disposto dell'articolo 3 durante la campagna di commercializzazione che inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

*Articolo 3*

La verifica del rispetto del prezzo minimo all'importazione viene effettuata, per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato, in riferimento ai seguenti criteri:

- per ciascun trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario medio del prodotto importato nel corso del trimestre non deve risultare inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato;
- per ciascun periodo di due settimane, il valore unitario medio del prodotto importato nel corso di tale periodo non deve risultare inferiore al 90% del prezzo minimo all'importazione fissato, purché i quantitativi importati durante questo periodo non siano inferiori al 4% delle importazioni medie delle ultime tre campagne per il prodotto in oggetto.

<sup>(1)</sup> GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.